



Decreto Consigliare 14 Dicembre 1922 N. 34 che concede ai contribuenti, i quali hanno sottoscritto il prestito interno di tipo A obbligatorio, di darlo in pagamento della imposta sul reddito per il 1922.

Art. 1.

- E' data facoltà ai contribuenti, che hanno sottoscritto ai titoli tipo A obbligatorio del Prestito Interno 1921, di compensare con la somma sottoscritta il loro debito per l'imposta sul reddito per il 1922.

Art. 2.

- Gli impiegati, salariati e pensionati, la cui imposizione normale, a norma dell'Art. 55 della Legge sulla Imposta sul reddito 31 Marzo 1922, vien riscossa mediante ritenuta diretta operata dal Tesoriere dello Stato o dal Cassiere dell'Istituto, saranno compensati dell'imposta pagata per ritenuta mediante rimborso da parte dell'Ufficio del Registro ed Ipoteche, cui rilasceranno quietanza, dietro presentazione di una dichiarazione del Contabile Governativo o dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante l'ammontare e l'avvenuto pagamento dell'Imposta.

Art. 3.

- Gli altri contribuenti, che intendono valersi della facoltà di cui all'Art. 1., devono chiedere all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche il rilascio di speciali buoni da presentare all'Esattoria Governativa, nei giorni dal 15 Dicembre 1922 in poi, esclusi i giorni 29 e 30 stesso mese, firmando nell'apposito Registro per quietanza.